

COMUNE DI MENDRISIO

**ORDINANZA MUNICIPALE
CHE REGOLA LA NOTIFICA DI TUTTE LE
PERSONE RESIDENTI SUL TERRITORIO
DEL COMUNE DI MENDRISIO
E CHE DISCIPLINA LE NORME PER LA
FORNITURA DI ALLOGGIO NEL COMUNE**

Art. 1
Obbligo della
notifica

1. Chiunque dà alloggio a terze persone è tenuto ad inoltrare una notifica, stesa su apposito modulo, all'Ufficio Controllo Abitanti del Municipio di Mendrisio (denominato per il seguito "U.C.A.").
 2. Le notifiche di arrivo devono essere consegnate entro 5 giorni dalla data dell'arrivo; quelle di partenza, 5 giorni prima della partenza, delle persone soggette all'obbligo di notifica.
 3. L'obbligo della notifica incombe innanzitutto alla persona stessa, che deve presentarsi personalmente all'U.C.A. per stendere la notifica di arrivo o partenza e presentare i documenti di legittimazione.
In particolare sono tenuti ad inoltrare la notifica:
 - a) i proprietari di stabili, i loro rappresentanti o amministratori per i singoli inquilini, locatari, usufruttuari nonché per il personale di servizio in quanto lo stesso alloggi presso i proprietari stessi;
 - b) gli inquilini per tutte le persone che alloggiano presso di loro, personale di servizio compreso;
 - c) i proprietari o gerenti di alberghi, esercizi pubblici, istituti pubblici o privati, per il loro personale di servizio e per i clienti che vi soggiornano per oltre tre mesi, nonché ospedali, cliniche e ricoveri per il loro personale di servizio;
 - d) i capifamiglia allorquando un membro della stessa arriva nell'appartamento o parte per altro recapito, nel Comune o fuori di esso;
 - e) l'obbligo della notifica è pure esteso a tutti coloro che affittano o subaffittano locali ad uso studio, laboratorio, deposito, magazzino, fabbrica, negozio o esposizione di qualsiasi genere di merce e ciò indipendentemente dal fatto che le persone o gli enti interessati siano o meno domiciliati a Mendrisio.
- §) L'obbligo della notifica non può essere messo in relazione con la scadenza dei contratti di locazione o con altri rapporti di diritto privato.

Art. 2
Eccezioni

È dispensata la notifica di persone in visita presso parenti o conoscenti, purché la loro permanenza non si prolunghi oltre 1 mese. Sono pure dispensati dall'obbligo della notifica i genitori per i figli che si trasferiscono temporaneamente fuori Comune o fuori Cantone per ragioni di studio o di perfezionamento professionale. Per contro le partenze, che avvengono per le stesse ragioni, per l'estero, debbono essere in ogni caso notificate.
E' pure dispensato l'obbligo della notifica per i militi che compiono servizio militare obbligatorio.

- Art. 3**
Cambiamento di recapito nel territorio del Comune
- Tutti coloro, svizzeri o stranieri, che cambiano recapito entro il territorio giurisdizionale del Comune, sono tenuti a darne comunicazione personalmente all'U.C.A., alla stessa stregua di quanto stabilito dall'art. 1 della presente ordinanza.
- Art. 4**
Moduli di notifica Allestimento
- I moduli di notifica sono ottenibili gratuitamente presso l'U.C.A. Il formulario di notifica deve essere riempito con tutti i dati richiesti. In caso di partenza per qualsivoglia destinazione conosciuta e certa, fuori Comune, è fatto obbligo di indicarla e di precisarla sul formulario stesso.
- Le notifiche non debitamente compilate o redatte in modo illeggibile o incomplete o non firmate dall'alloggiatore, saranno senz'altro retrocesse. Notifiche verbali o fatte altrimenti, non hanno alcun valore e non potranno quindi essere accettate.
- Art. 5**
Documenti da presentare
- Per famiglie o singole persone provenienti da un altro Comune del Ticino, l'U.C.A. richiama direttamente i necessari atti al Municipio del precedente Comune di domicilio.
- Qualora mancasse l'atto di origine o l'atto di famiglia, ne sarà fatta richiesta all'interessato, il quale è tenuto a procurarselo a sue spese, entro quindici giorni.
- I cittadini ticinesi, confederati o attinenti di Mendrisio che provengono da altri Cantoni o dall'estero sono invece tenuti a far pervenire all'U.C.A. l'atto di origine o l'atto di famiglia e il libretto di famiglia, come pure quello degli eventuali figli maggiorenni, conviventi.
- La persona che intende mantenere il domicilio nel Comune di provenienza, dovrà depositare un certificato di domicilio od una autorizzazione di soggiorno, da rinnovare ad ogni scadenza.
- In tutti i casi, l'U.C.A. può esigere la produzione di altri documenti ufficiali che gli consentono di desumere le generalità esatte e complete di tutte le persone interessate, quali: libretto di famiglia, stato di famiglia, atto di nascita, estratti ufficiali, ecc.
- Questi documenti saranno restituiti ai loro titolari, per contro l'atto di origine o l'atto di famiglia resta depositato presso il Municipio.
- Art. 6**
Accertamenti
- Per eventuali accertamenti presso il domicilio dei nuovi arrivati, l'U.C.A. si avvale della collaborazione degli agenti della polizia comunale, i quali sono autorizzati a richiedere le informazioni e i documenti occorrenti per definire la situazione di ogni interessato. Gli agenti della polizia comunale sono pure autorizzati ad incassare tasse per permessi di domicilio, di dimora, di trasferimento, ecc.

Art. 7
Perdita del
domicilio

Se una persona non risiede più nel territorio del Comune da oltre 6 mesi, oppure se notificata partita da un recapito non fa pervenire una nuova notifica, ancora nel termine di 6 mesi, il suo domicilio è considerato decaduto e i suoi documenti saranno senza altro retrocessi al Municipio di attinenza. Questo articolo non si applica ai militari in servizio.

Art. 8
Informazioni

L'U.C.A. fornisce, a richiesta, informazioni sul luogo di abitazione o sulla data di arrivo o di partenza, da Mendrisio, di determinate persone.

Per ognuna di queste informazioni è prelevata una tassa di Fr. 2.--. Le richieste tendenti ad ottenere le suddette informazioni, possono essere fatte personalmente allo sportello dell'U.C.A. oppure possono essere formulate per iscritto. In quest'ultimo caso devono essere annessi Fr. 2.-- in francobolli oltre la tassa per la risposta a mezzo lettera.

Richieste telefoniche non sono prese in considerazione.

Gli enti pubblici ricevono le informazioni gratuitamente.

Art. 9
Responsabilità

L'U.C.A. (il Municipio) declina ogni e qualunque responsabilità giuridica circa l'esattezza o meno di tutte le informazioni rilasciate.

Art. 10
Ricorsi

Contro le decisioni dell'U.C.A. può essere interposto ricorso al Municipio.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso seguendo la normale procedura.

Art. 11
Contravvenzioni

Chi non ottempera alle disposizioni previste nella presente ordinanza è passibile di una multa che va da un minimo di Fr. 10.-- ad un massimo di Fr. 100.--. In casi gravi è riservata l'azione penale.

I contravventori alle norme della legge cantonale saranno denunciati al lodevole Dipartimento cantonale di polizia, che applicherà le sanzioni previste dalle disposizioni cantonali.

Art. 12
Disposizioni
abrogate

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la stessa.

Art. 13
Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. agosto 1973.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Segretario:

Mendrisio, 31 luglio 1973

Risol. Municipale No. 2457 del 31 luglio 1973